

- di non aver perso, senza giustificato motivo, lo stato di disoccupazione nei 3 mesi antecedenti, per mancata presentazione alle prove selettive, per rinuncia alle opportunità di lavoro, ovvero rifiuto dell'opportunità di lavoro per la quale è stato dichiarato idoneo, per posizioni a tempo indeterminato nella regione Lombardia (in caso di rinuncia per giustificato motivo specificare);
- di non essere risultato inidoneo, nei 3 mesi antecedenti, presso la stessa Pubblica Amministrazione per la medesima posizione;

CARICO FAMILIARE

- Di avere i seguenti familiari fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili a IRPEF:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA E LUOGO DI NASCITA	GRADO PARENTELA	CONVIVENTE (SI/NO)
1. _____	_____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____	_____

- Di avere i seguenti familiari disabili oltre il 45% fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili a IRPEF:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA E LUOGO DI NASCITA	GRADO PARENTELA	CONVIVENTE (SI/NO)
7. _____	_____	_____	_____	_____
8. _____	_____	_____	_____	_____
9. _____	_____	_____	_____	_____
10. _____	_____	_____	_____	_____
11. _____	_____	_____	_____	_____
12. _____	_____	_____	_____	_____

NB: Per i familiari disabili/invalidi a carico va esibita apposita documentazione rilasciata dalla competente commissione sanitaria

- Di appartenere ad un nucleo monoparentale¹.

¹ **Ai sensi del DPCM n. 159/2013 si riportano di seguito le condizioni applicate alla definizione di nucleo familiare ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE:**

- a) In presenza di un coniuge con diversa residenza anagrafica, i coniugi costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del Codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del Codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
 - Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del Codice di procedura civile;
 - Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
 - Quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
 - Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.
- b) In caso di genitori non conviventi e non coniugati, il nucleo familiare è monoparentale se il genitore non convivente si trova in una delle situazioni di seguito indicate:
 - Risultati coniugato con persona diversa dall'altro genitore

Sezione 2

Di essere in possesso, alla data di pubblicazione dell'avviso dell'Ente richiedente in Gazzetta ufficiale (8/10/2019), nonché alla data di eventuale assunzione in servizio, dei seguenti requisiti, come definiti dall'art. 2 dell'Avviso "Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di 616 operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" (GU n.80 del 08-10-2019):

- a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- b) Età non inferiore ai 18 anni;
- c) Possesso del diploma di Diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
- d) Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento professionale);
- e) Qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- f) Godimento dei diritti civili e politici;
- g) Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
- h) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- i) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- j) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g), i) e j) si applicano solo in quanto compatibili.

Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta altresì una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità.

Sezione 3

-
- Risultati avere figli con persona diversa dall'altro genitore
 - Quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 - Quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - Quando risulti in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli preferenziali, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo ex art. 5 dell'avviso "Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di 616 operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" (GU n.80 del 08-10-2019):

- di possedere il titolo di preferenza ai sensi dell'**art.50, c. 1-quater del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114**: *"Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis."*
- di possedere il titolo di preferenza ai sensi dell'**art.50, c. 1-quinquies del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114**: *"I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98², convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111³, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione."*

avendo maturato la/le esperienza/e di cui sopra presso (indicare ufficio giudiziario e sede)

dal _____ al _____

- di non possedere nessuno dei titoli sopra citati.

Sezione 4

² Legge 15 luglio 2011, n. 111

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria. (comma sostituito dall'art. 1, comma 344, legge n. 147 del 2013, poi modificato dall'art. 1, comma 12, legge n. 11 del 2015)

³ LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

Il/La sottoscritto/a dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016.

DATA, LUOGO E FIRMA

ALLEGATI:

- Documento di identità in corso di validità
- Titolo di soggiorno idoneo per cittadini extra UE
- Codice fiscale dei familiari a carico
- Documentazione attestante invalidità/disabilità di parenti a carico corredata di documento di identità della persona (solo se dichiara di avere parenti disabili/invalidi fiscalmente a carico)
- Dichiarazione di equipollenza o traduzione asseverata del titolo di studio (se dichiara di aver conseguito il titolo di studio in altro Paese UE)*
- Stato occupazionale aggiornato rilasciato dal Centro per l'Impiego di provenienza. Il rilascio deve essere avvenuto **non più di 5 giorni lavorativi prima** del giorno della chiamata (*solo in caso di candidati provenienti da Centri per l'Impiego diversi da quello di residenza/domicilio o da altre regioni*)
- Dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari (*solo se dichiara di essere volontario in ferma breve/ferma prefissata delle Forze armate, congedato senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontario in servizio permanente*)
- Altro (specificare)